



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Brexit: come prepararsi per poter continuare gli scambi con il Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021

Alessandra Di Salvo e Stefania Grosso

ODCEC Roma - 5 novembre 2020



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Aspetti rilevanti ai fini doganali per gli operatori economici

- Rimedi per gestire le implicazioni doganali derivanti dalle politiche di transfer pricing
- Approccio metodologico per la verifica degli apporti da aggiungere al valore in dogana (software e tecnologia necessari per la produzione della merce importata)
- Soluzioni per la gestione della nuova definizione di esportatore doganale



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



**FONDAZIONE
TELOS**
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Introduzione



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Introduzione



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Principali steps

- notifica del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") circa l'intenzione di recedere dall'Unione europea ("Unione") e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom"),
- negoziazione e conclusione dell'accordo volto a definire le modalità del recesso («accordo di recesso») a norma dell'articolo 50 del TUE
- determinazione dell'Unione ad avere un partenariato quanto più stretto possibile con il Regno Unito in futuro (orientamenti del 23 marzo 2018 e conclusioni del 13 dicembre 2019 del Consiglio europeo)
- dal 1° febbraio 2020, UK è un paese terzo

ALLEGATO della DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato: *«L'accordo di recesso prevede un periodo di transizione nel quale il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito. Tale periodo di transizione **terminerà il 31 dicembre 2020, salvo che il comitato misto istituito dall'accordo di recesso adotti, prima del 1° luglio 2020, una decisione unica che proroga il periodo di transizione di un periodo fino a uno o due anni. Nell'accordo di recesso l'Unione e il Regno Unito si sono impegnati a adoperarsi al meglio per prendere le misure necessarie per negoziare sollecitamente gli accordi che disciplineranno il prospettato partenariato, al fine di assicurarne l'applicazione, nella misura del possibile, a decorrere dalla fine del periodo di transizione. Nella dichiarazione politica l'Unione e il Regno Unito si sono impegnati a adoperarsi al meglio per concludere e ratificare il nuovo accordo di pesca entro il 1° luglio 2020».***
<https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4527682/All.+1+st05870-ad01re03.it20.pdf/111865db-a75f-419c-9d01-055ecc4aae47>



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Introduzione



ALLEGATO della DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato

1. OBIETTIVI E PRINCIPI

17. Il prospettato partenariato dovrà comprendere un partenariato economico ambizioso, di ampia portata ed equilibrato, a condizione che vi siano sufficienti garanzie di parità di condizioni in modo da mantenere nel tempo i corrispondenti livelli elevati di protezione. **Tale partenariato sarà globale e includerà un accordo di libero scambio nonché una più ampia cooperazione settoriale**, laddove ciò sia nell'interesse dell'Unione. Dovrà essere conforme alle norme applicabili dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare l'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e l'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), e assicurare che tutti i livelli di governo siano effettivamente conformi alle sue disposizioni.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Introduzione

BREXIT : COSA ACCADE IL 31 GENNAIO 2020 Il Regno Unito lascia l'Unione Europea, ma continua ad applicarne le regole doganali e fiscali (IVA e accise) fino al 31 dicembre 2020

Il Regno Unito lascia l'Unione Europea, ma continua ad applicarne le regole doganali e fiscali (IVA e accise) fino al 31 dicembre 2020 L'Europarlamento ha **ratificato nel pomeriggio del 29 gennaio 2020 il testo dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea**. Era questo l'ultimo tassello che ancora mancava per formalizzare l'accordo (... *omissis* ...)

Si ricorda che tale accordo regola il recesso britannico in modo ordinato per cittadini e imprese, prevedendo un periodo transitorio che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020. Fino alla fine del 2020, dunque, resta tutto invariato: la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci manterranno la propria vigenza nel Regno Unito. Solo dopo il 31 dicembre 2020, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea. La circolazione delle merci tra UK e UE verrà, dunque, considerata commercio con un Paese terzo (... *omissis* ...)

<https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4527682/brexit+-+comunicato+fine+gennaio+V2.pdf/f95e358b-efa0-49ba-96ee-9b09ce70ea5e>



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Inquadramento generale



Inquadramento generale

UK non può più beneficiare dei principi su cui si fonda il mercato unico interno dell'Unione europea e quindi del principio di libera circolazione delle merci



Uscita di UK
dall'Unione doganale
dell'Unione europea



No scambi intra-UE

Inapplicabilità della tariffa doganale comune (UE) per la UK



Inquadramento generale

Uscita dal territorio dell'Unione
doganale



Imposizione daziaria

Inapplicabilità della normativa
unionale



Creazione di una nuova
normativa doganale ed extra-
doganale

Inapplicabilità dei Free Trade
Agreements negoziati dall'UE



Negoziare di Free Trade
Agreements

**Inapplicabilità delle sentenze della Corte di Giustizia europea
(effetti per l'ambito doganale es. ai fini della classificazione dei beni)**



Inquadramento generale

Per quanto concerne i beni, essere la Gran Bretagna un membro OMC, essa dovrà rispettare gli impegni assunti a livello internazionale nell'ambito WTO:

- **Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio** (c.d. GATT 1994 *"General Agreement on Tariffs and Trade"*)
- **Accordi multilaterali sugli scambi di merci** di cui all'allegato 1A dell'Accordo tra cui
 - ✓ l'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi;
 - ✓ l'Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (c.d. TRIM);
 - ✓ l'Accordo sulle misure antidumping;
 - ✓ l'Accordo che stabilisce le regole di determinazione del valore in dogana;
 - ✓ l'Accordo sulle ispezioni pre-imbarco;
 - ✓ l'Accordo relativo alle regole in materia di origine;
 - ✓ l'Accordo relativo alle procedure in materia di licenza di importazione;
 - ✓ l'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative;
 - ✓ l'Accordo sulle misure di salvaguardia;
- **L'Accordo sulla facilitazione del commercio** (c.d. TFA).




In tale contesto, UK e l'Unione sarebbero comunque tenute a rispettare il **principio di non discriminazione** che si sostanzia principalmente

- nelle clausole della "Nazione più favorita"
- e del "Trattamento nazionale"

che costituiscono la base degli accordi WTO, pena il **meccanismo per la risoluzione delle controversie dell'OMC**



Inquadramento generale





Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Contratti in essere e onere daziario



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Riflessi in termini di carico daziario



Prima di Brexit: nessun dazio o diritto doganale (IVA, tasse portuali, etc) al momento dell'introduzione dei beni in UK e UE

NB necessità di rivedere i flussi relativi alla *supply chain* nonché i relativi accordi contrattuali



In assenza di alcuna clausola contrattuale sul soggetto responsabile per lo sdoganamento dei beni, aspetti principali da analizzare:

- 1) su chi graveranno i nuovi oneri di sdoganamento per i contratti in essere sia per le operazioni di acquisti intra-unionali di beni che per le cessioni intra-unionali attualmente poste in essere (ad es. incoterm DAP, FCA, Ex Works)?
- 2) su chi graveranno i maggiori costi amministrativi derivanti dalla eventuale nuova gestione di regimi doganali sospensivi (es. deposito doganale, perfezionamento attivo e passivo) per le merci inviate o ricevute da UK o IT in deposito, in conto lavorazione o ad altro titolo non traslativo della proprietà?
- 3) su chi rimarranno a carico gli oneri di sdoganamento dei beni per le cessioni con effetto traslativo sospeso - es. consignment – o le reintroduzioni/restituzioni dei pezzi difettosi?
- 4) come regolare i casi di acconti/anticipi fatturati/pagati in vigenza del regime intra-unionale, a fronte di beni inviati/consegnati/accettati dopo il 1° gennaio?



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**




**FONDAZIONE
TELOS**
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Classificazione doganale

Classificazione doganale

Analisi delle caratteristiche tecniche e oggettive della merce





**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**




**FONDAZIONE
TELOS**
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Origine preferenziale



Verifica impatti flussi UK per origine UE



Entro fine 2020

- *Cessione 1 (UK importatore)*
 - Dazi doganali per importazione in UE
 - IVA all'importazione in UE
- *Cessione 2*
 - No dazi
 - Acquisto intracomunitario IVA (RC) UK
 - Eventuale applicazione di accise ove dovute

Dopo 1 gennaio 2021

- *Cessione 1 (UK importatore)*
 - Dazi doganali per importazione in UK
 - IVA all'importazione in UK
- *Cessione 2 (IT importatore)*
 - Dazi doganali per importazione in UE
 - IVA all'importazione
 - Eventuale applicazione di accise ove dovute

Maggiori costi e impatto sul cash flow
impatto su **origine preferenziale** del bene spedito dall'Italia
verso il Marocco



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Valore in dogana



Vendita all'esportazione

Art. 70 del CDU: «*La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato*».

Consignment

Noleggio e
locazione

HO Vs PE

In quali casi si può far riferimento al valore di transazione?

Supply &
installation

Esportazione dei
beni

Contratti di
tolling



Implicazioni doganali dei TP adjustments



CDU	LINEE GUIDA OCSE
<p>Art. 74, par. 2, lett. a) e b) Valore di transazione in occasione di vendite, tra compratori e venditori che non sono legati in alcun caso particolare, di merci identiche o similari per l'esportazione a destinazione del territorio doganale dell'Unione</p>	<p>Metodo del Confronto di Prezzo (Comparable Uncontrolled Price Method – C.U.P.)</p>
<p>Art. 74, par. 2, lett. c) Deductive method Valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite.</p>	<p>Metodo del Prezzo di Rivendita (Resale Price Method – R.P.M.)</p>
<p>Art. 74, par. 2, lett. d) Computed method Valore calcolato eguale alla somma: -del costo delle materie e delle operazioni di fabbricazione; -di un ammontare rappresentante gli utili e le spese generali; -del costo degli elementi da aggiungere al valore in dogana</p>	<p>Metodo del Costo Maggiorato (Cost Plus Method – C.P.M.)</p>

Nella normativa doganale, non sono previsti i metodi basati sull'utile delle transazioni (o metodi reddituali) ovvero: il **Metodo del Margine Netto della Transazione** (*Transactional Net Margin Method – T.N.M.M.*) ed **Metodo Transazionale di Ripartizione degli Utili** (*Transactional Profit Split Method – 'Profit Split'*)



Analisi delle clausole contrattuali e dei vari elementi che possono incidere o ridurre il valore in dogana:

Tra i vari **elementi da aggiungere** al valore in dogana (**art. 71 CDU**), il valore, dei seguenti prodotti e servizi (se a carico del compratore)

- **materie**, componenti, parti ed elementi similari **incorporati** nelle merci importate
- utensili, matrici, **stampi** ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate
- materie consumate durante la produzione delle merci importate
- **lavori d'ingegneria, di studio**, d'arte e di design, piani e schizzi, **eseguiti in un paese non membro dell'unione** e necessari per produrre le merci importate (ad esclusione delle spese di ricerca e il costo degli schizzi preliminari di design)

ove siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate

Tra i vari **elementi da non includere** al valore in dogana (**art. 72 CDU**):


- Le spese relative ai lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'ingresso nel territorio doganale dell'Unione delle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;
- le commissioni d'acquisto;
- i dazi all'importazione e gli altri oneri da pagare nell'Unione a motivo dell'importazione o della vendita delle merci;

sempre che siano oggettivamente quantificabili



Impatti sul valore in dogana

Software e tecnologia necessari per la PRODUZIONE della merce importata



Entro fine anno

- *Operazione 1*: Servizi di R&D il cui costo è sostenuto dall'importatore IT
- *Cessione 2*
 - Importazione in Italia
 - La base imponibile daziaria non include il valore dell'R&D originato in UK

Dopo il 1 gennaio 2021

- *Operazione 1*: Servizi di R&D il cui costo è sostenuto dall'importatore IT
- *Cessione 2*
 - Importazione in Italia
 - La base imponibile daziaria deve includere anche il valore dell'R&D originato in UK



LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA IN MATERIA DI «VALORE IN DOGANA»

La **Corte di Giustizia**, con la **sentenza del 10 settembre 2020 - causa C 509/19**, è intervenuta su una importate questione riguardante la determinazione del valore in dogana, statuendo che:

*“L’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce un codice doganale dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che esso consente, **al fine di determinare il valore in dogana di una merce importata, di aggiungere al valore di transazione di quest’ultima il valore economico di un software concepito nell’Unione europea e messo gratuitamente dal compratore a disposizione del venditore stabilito in un paese terzo.**”*



Già in precedenza, la Conclusione n. 26 del “*Compendium of customs valuation text, Edition 2018*” aveva analizzato il caso di un software/tecnologia prodotti nell’UE e necessari per far funzionare la merce importata, resi disponibili gratuitamente dall’importatore (compratore) al produttore (venditore), al fine di valutare se la fattispecie in esame rientrasse:

- nell’Articolo 71(1)(b)(i), come materie, componenti, parti e elementi simili incorporati nelle merci importate;
- o nell’Articolo 71(1)(b)(iv), come i lavori di ingegneria, di sviluppo, d’arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell’Unione e necessari per **produrre** le merci importate.

Concludendo che:

- ❖ se gli apporti c.d. «*intangibile*» sono **necessari per far funzionare la merce importata o per migliorarne il FUNZIONAMENTO** - e **non** anche per la produzione della merce importata - detti apporti, quale parte integrante del prodotto finito, sono disciplinati **dall’Articolo 71(1)(b)(i) CDU** e, pertanto, **il loro valore deve essere aggiunto al valore doganale del prodotto importato a prescindere dal fatto che l’*intangibile* sia stato sviluppato in UE o fuori dal territorio doganale dell’Unione.**
- ❖ Al contrario, **software e tecnologia necessari per la PRODUZIONE della merce importata**, resi disponibili gratuitamente al produttore, sono disciplinati **dall’Articolo 71(1)(b)(iv) CDU** e pertanto il loro valore deve essere aggiunto al valore doganale del prodotto importato **solo se l’*intangibile* è stato sviluppato al di FUORI del territorio doganale dell’Unione.**

Nella sentenza in oggetto, i **giudici europei** hanno concluso che **sono da aggiungere al valore in dogana: gli elementi immateriali incorporati nelle merci importate e che sono necessari al loro funzionamento»,** costituendo parte integrante dei prodotti finali, dato che essi vi sono connessi o incorporati e ne rendono possibile il funzionamento o il miglioramento.



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



**FONDAZIONE
TELOS**
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Importazioni



Implicazioni



Trattamento acquisti di beni provenienti dal Regno Unito all' Italia (importazioni ex art. 67 e ss DPR 633/72)

Implicazioni IVA e GTA da analizzare

- maggiori costi amministrativi per la presentazione della dichiarazione doganale di importazione (non più Intrastat) e DV1;
- eventuali controstallie in discarica o altri costi per il ritardo di sdoganamento delle merci;
- pagamento dei dazi, dell'IVA all'importazione e degli altri diritti doganali;
- utilizzo del plafond per le importazioni IVA e procedura per l'emissione delle dichiarazioni di intento presso le autorità doganali;
- review collegamento delle anagrafiche fornitore SAP con i codici IVA;
- Possibilità uso congiunto deposito doganale con deposito IVA;
- valutazione di richiesta di autorizzazione per regimi speciali alla luce della clausola no drawback;
- richiesta autorizzazioni per le procedure semplificate (ex incompleta) ex art. 116 CDU in caso di aggiustamenti del prezzo dopo l'introduzione delle merci;
- licenze/autorizzazioni dual use e UAMA e nuovo ruolo delle autorità doganali
- etc.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Esportatore ai fini doganali



Definizione esportatore ai fini doganali



«a) il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;

b) negli altri casi, quando a) non si applica:

- i) la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale;*
- ii) quando i) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale».*

Reg. (UE) 2015/2446 – Art. 1 n. 19

Punti 31 e 32 dell'art. 5 del Codice doganale dell'Unione:

31) «persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione» per le società: qualsiasi persona giuridica o associazione di persone che abbia la «propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale dell'Unione»;

32) «stabile organizzazione»: una sede fissa d'affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la quale vengono espletate in tutto o in parte le operazioni doganali di una persona.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Ex cessioni intracomunitarie



In ambito normativo le cessioni di beni spediti in UK non potranno più essere considerate come cessioni intracomunitarie ex art. 41 D.I. n. 331/1993 e verrà meno la possibilità di beneficiare delle semplificazioni previste per le triangolari comunitarie o per le triangolari nazionali

Occorrerà quindi verificare le altre condizioni previste per il regime di non imponibilità di cui all'art. art. 8 D.P.R. n. 633/1972 per le cessioni all'esportazione.

A seguito della qualificazione di tali operazioni come “*esportazioni*”, si necessita un'analisi delle modifiche in ambito applicativo del cambio di disciplina, quali:

- individuazione della cessione all'esportazione ai fini IVA nell'ambito delle operazioni a catena;
- Individuazione dell'esportatore doganale;
- obbligo di registrazione doganale (**EORI**) per il soggetto che deve esportare ai fini doganali le merci e registrazione IVA del cedente (soggetto passivo IVA) che effettua le cessioni all'esportazione se territorialmente rilevante in Italia;
- analisi di eventuali discrepanze tra il soggetto che agisce come esportatore ai fini IVA rispetto all'esportatore doganale;
- applicazione delle **procedure doganali** sui trasferimenti di beni verso UK, con conseguente richiesta probatoria dell'uscita dei beni dal territorio comunitario;
- individuazione del soggetto cedente come **esportatore abituale** e impatti ai fini del **plafond**
- licenze in materia di **Export controls**.





**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



**FONDAZIONE
TELOS**
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Supply & installation



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Supply & installation



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Implicazioni



Quale è il trattamento per le cessioni di beni mobili spediti da UK a IT per essere ivi installati, montati o assemblati dal fornitore o per suo conto?

Importazione dei beni provenienti da UK e successiva cessione domestica – effetti di cash flow – necessità di rivedere termini degli accordi

NB

chi importa i beni
valore in dogana



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



**FONDAZIONE
TELOS**
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Regimi speciali



Regimi speciali



«Regimi doganali» (destinazioni doganali) (art. 4 e 84 CDC)	«Regimi doganali» [art. 5, n. 16 CDU]	«Regimi (doganali) speciali» [art. 5, n. 16 e 210 CDU]
Immissione in libera pratica	Immissione in libera pratica	
Transito (esterno «T1» e interno «T2»)		Transito (esterno «T1» e interno «T2»)
Deposito doganale		Deposito che comprende il deposito doganale, oltre alle zone franche
Perfezionamento attivo, (sistema del rimborso e della sospensione)		Perfezionamento che comprende il perfezionamento attivo (sistema della sospensione), oltre a quello passivo
Trasformazione sotto controllo doganale		
Ammissione temporanea		Uso particolare che comprende l'ammissione temporanea, oltre all'uso finale
Perfezionamento passivo		
Esportazione	Esportazione	





**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



**FONDAZIONE
TELOS**
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Registrazione Eori



Ordine dei
Dottori Con
Esperti Con
Roma

Operatore economico e registrazione EORI



CDU

Art. 5

Il punto 5 dell'art. 5 del nuovo Codice, definisce “*operatore economico*” qualsiasi “*persona*” che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale.

Il Codice, in particolare, prevede che, per poter effettuare operazioni doganali, gli operatori economici necessitano di una registrazione ai fini doganali mediante la presentazione di un'istanza di attivazione di un numero EORI (*Economic Operator Registration and Identification*) presso l'autorità doganale competente.

Nel termine “*persona*” devono intendersi incluse

- persone fisiche
- persone giuridiche e le associazioni di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (cfr. punto 4 dell'art. 5 del Codice)



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Rappresentante doganale



La rappresentanza doganale



Essere / agire come un rappresentante doganale consente di:

- ✓ espletare direttamente le formalità doganali (dichiarazioni doganali, etc...) per conto dell'importatore o dell'esportatore nell'ambito dei servizi che si intende fornire (deposito doganale, etc.);
- ✓ Prestare per conto dei clienti garanzie sui diritti doganali effettivi (importazioni) o potenziali (regimi sospensivi) connessi alle dichiarazioni doganali e/o sull'agevolazione alla dilazione al pagamento dei diritti medesimi attraverso l'utilizzo del proprio **conto di debito (NB: il conto di debito viene rilasciato su richiesta dell'operatore e consente una dilazione dei pagamenti dei diritti doganali all'importazione).**



Il rappresentante doganale può agire in rappresentanza:

- ✓ diretta, se agisce in nome e per conto dell'importatore/esportatore (previa istanza per i soggetti non AEO);
- ✓ indiretta se agisce in nome proprio ma per conto dell'importatore/esportatore.

NB regola generale: il dichiarante deve essere stabilito nell'UE




Analisi congiunta



Brexit – quali sono gli impatti nella supply chain?

E' opportuna una valutazione globale degli impatti derivanti dalla Brexit dopo il 1 gennaio 2020 sulla situazione economica e finanziaria degli operatori economici ed i rischi connessi, avendo riguardo di tutte le operazioni commerciali e produttive in chi è coinvolta la Società ed i propri partners, anche alla luce delle disposizioni dell'OMC.





Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Altri punti di attenzione



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Altri punti di attenzione



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

- Customs decisions – Autorizzazioni emesse dalle autorità UK non sono più valide
 - Conto di debito – autorizzazione per la garanzia globale e la dilazione di pagamento
 - ITV e IVO
- Dichiarazioni di origine emesse da fornitori o produttori UK valide fino al 31 dicembre 2020
- Regole transitorie
- Altri diritti doganali da pagare all'importazione (Oli lubrificanti, Contributi consorzio nonché, a breve, altri tributi quali Plastic tax e Sugar tax)
- Venir meno delle vendite a distanza (news dal 1 luglio 2021 per E-commerce)
- Accise e imposte di consumo locali



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



**FONDAZIONE
TELOS**
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Implicazioni ai fini accise



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Impatti ai fini accise



Implicazioni



- Importazioni di energia elettrica e gas naturale soggette ad autorizzazione e dichiarazioni doganali
- venir meno delle regole per la detenzione dei prodotti sottoposti ad accise nonché le regole di circolazione;
- il movimento dei prodotti sottoposti ad accisa sarà regolato come importazione ed esportazione per i flussi tra l'UE e UK;
- venir meno del sistema EMCS.